

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA'

18 agosto 1993

Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n.1 19 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992; Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);

dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

Art. 8.

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500 (n.d.r. €3,87).

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000 (n.d.r. €1,55).

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata". Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L.9.500 (n.d.r. €4,91) per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 (n.d.r. €2,07) per la dispensazione diurna.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993.

IL MINISTRO

Garavaglia

TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE			
Medicinale	Grammi	Lire	Euro
A			
Acido acetilsalicilico	1	60	0,0310
Acido ascorbico	1	120	0,062
Acido benzoico	1	100	0,052
Acido borico	10	180	0,093
Acido citrico	10	180	0,093
Acido cloridrico (diluito)	1	60	0,0310
Acido fosforico	10	850	0,439
Acido glutammico	1	200	0,103
Acido lattico	1	70	0,0362
Acido pirogallico (pirogallolo)	1	435	0,225
Acido salicilico	1	50	0,0258
Acido tannico (tannino)	1	200	0,103
Acido tartarico	10	500	0,258
Acido triclورو-acetico	1	300	0,155
Acqua depurata	100	100	0,052
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)			
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)			
Acqua sterile per preparazioni iniettati	10	100	0,052
Agar Agar	1	450	0,232
Alcool etilico a 95 gradi	100	4.000	2,07
Allume	100	850	0,439
Aloe polvere	1	45	0,0232
Altea (radice) polvere	10	850	0,439
Altea estratto fluido	10	1.500	0,77
Amido di mais	100	1.200	0,62
Amido di riso	100	1.320	0,68
Ammoniaca	10	150	0,077
Ammonio carbonato	10	250	0,129
Ammonio cloruro	10	500	0,258
Ammonio solfoittiolato	10	1.700	0,88
Anice	1	50	0,0258
Anice stellato (badiana)	1	100	0,052
Antimonio e potassio tartrato	1	150	0,077
Argento nitrato	1	2.500	1,29
Argento proteinato	1	1.845	0,95
Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. Caolino)			
Atropina solfato	1	6.250	3,23
B			
Benzalconio cloruro	1	400	0,207
Bergamotto essenza	1	600	0,310
Bismuto canfocarbonato neutro	1	300	0,155
Bismuto carbonato basico	1	180	0,093
Bismuto nitrato basico(magistero)	1	150	0,077
Bismuto salicilato basico	1	525	0,271
Bismuto gallato basico (sottogallato)	1	195	0,101
Blu di metilene	1	600	0,310
Boldo polvere	10	400	0,207
Boldo estratto fluido	10	1.100	0,57
Borace	100	1.200	0,62
Bromoformio	1	270	0,139
Burro di cacao	10	850	0,439

C			
Caffeina	1	650	0,336
Caffeina e sodio benzoato	1	450	0,232
Calcio carbonato (precipitato)	100	800	0,413
Calcio cloruro (cristalli)	10	765	0,395
Calcio fosfato bibasico	10	600	0,310
Calcio glicerofosfato	1	150	0,077
Calcio idrossido	100	3.500	1,81
Calcio lattato	1	40	0,0207
Camomilla comune	100	6.600	3,41
Canfora	1	210	0,108
Caolino (Bolus alba)	1	20	0,0103
Carbone attivo	1	150	0,077
Carbone vegetale	1	20	0,0103
Carbonio tetracloruro	100	4.700	2,43
Cascara estratto secco	1	600	0,310
Cedro essenza	1	500	0,258
Cera bianca	1	50	0,0258
China rossa corteccia	10	720	0,372
China estratto fluido	10	2.000	1,03
Chinidina solfato	1	1.200	0,62
Chinina cloridrato	1	1.245	0,64
Chinina solfato	1	1.000	0,52
Cloralio idrato	1	120	0,062
Cloroformio	10	750	0,387
Codeina fosfato	1	15.000	7,75
Collodio	10	550	0,284
Creosoto	1	420	0,217
D			
Difenidramina	1	1.100	0,57
E			
Efedrina base	1	1.200	0,62
Efedrina cloridrato	1	1.200	0,62
Esametilentetramina (cristalli)	10	1.150	0,59
Esametilentetramina anidro metilencitrato	10	300	0,155
Etere etilico (anestetico)	10	950	0,491
Eucaliptolo	1	100	0,052
Eucalipto essenza	1	200	0,103
F			
Fenile salicilato	1	150	0,077
Fenoltaleina	1	150	0,077
Fenolo	1	100	0,052
Fenolo liquido	10	1.000	0,52
Ferro ridotto	1	200	0,103
Finocchio essenza	1	500	0,258
Formaldeide soluz. Acquosa al 40%	100	700	0,362
Frangula estratto secco	1	600	0,310
Ftalilsulfatiazolo (vedi Sulfatiazolo)	1	135	0,070
G			
Garofano essenza	1	350	0,181
Gelatina	1	60	0,0310
Genziana estratto fluido	10	1.500	0,77
Genziana tintura	10	1.650	0,85
Ginepro essenza	1	2.000	1,03
Glicerina	10	200	0,103
Glicole propilenico	10	450	0,232

Glucosio	1	30	0,0155
Gomma adragante	10	2.200	1,14
Gomma arabica	10	800	0,413
Guaiacolo	1	250	0,129
I			
Iodio	10	4.000	2,07
Iodio soluzione alcoolica (alcool iodato)	10	1.000	0,52
Iodoformio	1	450	0,232
Ipecacuana (radice)	1	450	0,232
Ipecacuana polvere titolata	1	555	0,287
Ipecacuana estratto fluido	10	9.000	4,65
L			
Lanolina anidra	10	350	0,181
Lattosio	10	150	0,077
Lidocaina	1	300	0,155
Lidocaina cloridrato	1	200	0,103
Limone essenza	1	200	0,103
Lino semi	100	1.500	0,77
Lino farina	100	2.000	1,03
Liquirizia	100	3.000	1,55
Litio carbonato	1	150	0,077
M			
Magnesio carbonato	10	200	0,103
Magnesio ossido	10	300	0,155
Magnesio solfato eptaidrato	100	1.500	0,77
Magnesio stearato	100	4.800	2,48
Manna	10	1.000	0,52
Mannitolo (Mannite)	10	1.200	0,62
Menta (foglie)	10	850	0,439
Menta essenza	1	500	0,258
Mentolo naturale	1	250	0,129
Meprobamato	1	30	0,0155
Mercurio cloruro (sublim. Corrosivo)	1	270	0,139
Mercurio ossido giallo	1	450	0,232
Mercuroso cloruro	1	500	0,258
Metile-p-idrossibenzoato	1	400	0,207
Metile salicilato	10	350	0,181
Metionina	1	250	0,129
Morfina cloridrato	1	18.000	9,30
Morfina solfato	10	74.000	38,22
N			
Niaouli essenza (gomenolo)	1	200	0,103
Nicotinammide	1	400	0,207
Nichetammide	1	225	0,116
Noce vomica estratto fluido	10	2.000	1,03
O			
Olio di arachidi	100	2.000	1,03
Olio di mandorle dolci	100	8.000	4,13
Olio di oliva	100	2.000	1,03
Olio di ricino	100	3.000	1,55
Olio di sesamo	100	3.500	1,81
Omatropina bromidrato	1	10.000	5,16
Oppio polvere titolata	1	3.600	1,86
Ossicodone cloridrato	5	140.000	72,30
Ossigeno gassoso (*) (litri)	100	2.000	1,03
Ossigeno liquido (*) (litri)	100	1.200	0,62

(espresso in ossigeno gassoso)			
P			
Pancreatina	1	225	0,116
Papaina	2	300	0,155
Papaverina cloridrato	1	1.185	0,61
Paracetamolo	10	1.300	0,67
Paraffina solida	10	120	0,062
Paraffina liquida	100	2.000	1,03
Pepsina (1: 100)	1	105	0,054
Perossido di idrogeno 100 vol.	100	1.000	0,52
Perossido di idrogeno 10 vol.	100	750	0,387
Pilocarpina cloridrato	1	17.700	9,14
Pino essenza	1	420	0,217
Pino gemme	10	400	0,207
Piombo acetato	10	250	0,129
Piperazina adipato	1	100	0,052
Poligala (virginiana radice)	10	750	0,387
Poligala estratto fluido	10	2.500	1,29
Polivinilpirrolidone	1	400	0,207
Potassio bromuro	1	150	0,077
Potassio cloruro	10	650	0,336
Potassio ioduro	1	195	0,101
Potassio permanganato	10	300	0,155
Potassio sulfoguaiacolato	1	150	0,077
Procaina cloridrato	1	950	0,491
R			
Rabarbaro polvere	1	45	0,0232
Rabarbaro estratto fluido	10	2.500	1,29
Ratania	10	400	0,207
Resorcina	1	255	0,132
S			
Saccarina	1	200	0,103
Saccarosio	100	400	0,207
Senna foglia	10	300	0,155
Senna frutti	10	200	0,103
Sodio benzoato	1	30	0,0155
Sodio bicarbonato	10	60	0,0310
Sodio bromuro	10	1.350	0,70
Sodio citrato	10	800	0,413
Sodio cloruro	10	200	0,103
Sodio fosfato bibasico	10	600	0,310
Sodio glicerofosfato	1	105	0,054
Sodio ioduro	1	180	0,093
Sodio salicilato	1	50	0,0258
Sodio solfato anidro	10	150	0,077
Sodio solfato decaidrato	100	400	0,207
Sodio stearato	10	800	0,413
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)	10	400	0,207
Sodio tiosolfato	1	50	0,0258
Solfadiazina	1	100	0,052
Solfaguanidina	1	250	0,129
Solfamerazina	1	600	0,310
Solfametazina	1	300	0,155
Solfanilammide	1	60	0,0310
Solfo precipitato (magistero)	100	4.500	2,32

Solfo sublimato (fiori)	100	1.200	0,62
Sorbitolo puro	100	6.000	3,10
Sorbitolo soluzione al 70%	100	4.200	2,17
Spermaceti	1	35	0,0181
Stearina	1	20	0,0103
Stricnina nitrato	1	2.250	1,16
Sulfatiazolo	1	135	0,070
T			
Talco	100	910	0,470
Teobromina	1	800	0,413
Teofillina	1	500	0,258
Terpina idrata	1	75	0,0387
Timolo	1	225	0,116
V			
Valeriana polvere	10	500	0,258
Valeriana tintura	10	1.500	0,77
Vaselina bianca	10	250	0,129
Z			
Zinco ossido	10	210	0,108
Zinco solfato	1	100	0,052
Zucchero (v. Saccarosio)	100	400	0,207

(*) Si tratta del prezzo dell'ossigeno originariamente previsto dalla tariffa (approvata con D.M. 18 agosto 1993) e tornato applicabile a seguito dell'annullamento del DM 02/09/94 (disposto con sentenza del T.a.r. Lazio n. 2730 del 25/09/1998 confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV con la sentenza n.1729 del 25/03/02) che lo aveva ridotto.

Cfr. sentenza Tar Lazio n. 7349 del 26/05/2004.

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI		Lire	Euro
1)	Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):		
	per qualunque quantità	6.750	3,49
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	800	0,413
	per filtrazione	2.350	1,21
	per riscaldamento	2.350	1,21
	per sterilizzazione	3.500	1,81
2)	Emulsioni e sospensioni:		
	preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250	11.250	5,81
	per ogni g 100 in più oltre i g 250	700	0,362
	per ogni componente in più sul prezzo finale	700	0,362
3)	Pomate - cerotti ed empiastri:		
	preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50	12.350	6,38
	per ogni g 50 in più oltre i g 50	750	0,387
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	750	0,387
	per preparazioni a caldo	2.250	1,16
	per preparazioni sterili	2.250	1,16
4)	Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):		
	per qualunque quantità	8.400	4,34
	per ogni componente in più sul prezzo finale	750	0,387
5)	Cachets - cartine - capsule - compresse:		
	preparazioni (fino a due componenti) per 10 unità	10.100	5,22
	oltre le prime 10 per ogni unità in più	250	0,129
	per ogni unità in meno	350	0,181
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	600	0,310
	Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto		
6)	Pillole - Granuli - Pastiglie:		
	preparazioni (fino a due componenti) per venti unità	14.050	7,26
	oltre le prime venti per ogni unità in più	150	0,077
	per ogni unità in meno	300	0,155
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	600	0,310
7)	Boli:		
	preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità	11.250	5,81
	oltre le prime cinque unità ogni unità in più	300	0,155
	per ogni unità in meno	800	0,413
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	600	0,310
8)	Suppositori - ovuli - candele e cilindri uretrali		
	preparazioni (fino a due componenti) per sei unità	14.050	7,26
	per ogni unità in più	600	0,310
	per ogni unità in meno	1.100	0,57
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	600	0,310
9)	Fiale: (esclusi controlli F.U.)		
	fino a tre ml	400	0,207
	fino a cinque ml	750	0,387
	fino a dieci ml	850	0,439
	fino a cinquanta ml	3.500	1,81
	fino a cento ml	4.850	2,50
	Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B		
10)	Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)	4.500	2,32

NOTA Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato